Brevissimo appunto, circa la più generale e concorde strategia messa in opera dai *democristiani* e dal *fronte* dei *social-comunisti*, nell'occasione dei lavori d'aula dell'Assemblea Costituente

Michele Gaslini

A brief note on the broader and concerted strategy implemented by the *Christian Democrats* and the *social-communist front* during the work of the Constituent Assembly

Abstract

The Christian Democrats and the Communist and Socialist Parties exhibited substantial ideological congruence with regard to the overarching social order that Italy was to assume in the post-Second World War era. A notable illustration of this political congruence can be observed in the formulation of the text of the present Constitution, which, in contrast to the subsequent widespread affirmation, does not signify a compromise between entities with divergent ideal visions. Instead, it symbolises the outcome of a unifying will, as evidenced by the negligible influence of the *liberal* tendency grouping, despite its authoritative status, on the document's substance.

This convergence, expressed in the figure of the so-called *historic compromise*, could also take place in the *Constituent Assembly* through the experiment of particular expedients of assembly tactics, the essential outline of which will be presented in the course of this essay.

Keywords: Italian Constitution, Constituent Assembly, parliamentary tactics, historic compromise, Christian Democracy, Italian Communist Party, Italian Socialist Party

1.- Il presupposto ideologico

Al di là delle ufficiali vulgate, che vorrebbero la nostra vigente Costituzione comporre il portato di un'armoniosa sintesi fra le, pur contrapposte, istanze *cattoliche*, *socialiste* e *liberali*, così come, invece, anche di recente, è stato opportunamente rilevato, «...sebbene di rado venga esplicitamente ammesso, sembra assai problematico considerare i liberali pienamente protagonisti...» del nostro processo costituente, nonostante il fatto «...che nel lungo dibattito politico dottrinale che precedette la convocazione dell'assemblea Costituente e nei lavori della medesima [...] il contributo della cultura politica, giuridica ed economica liberale non fu inferiore, per intensità e qualità, a quello degli altri orientamenti ideologici presenti sullo scenario italiano dell'epoca...»¹.

¹ Da ultimo, così anche da GIORDANO, *Le regole del buongoverno. Il costituzionalismo liberale nell'Italia repubblicana*, Genova, 2016, p.13.

Infatti, l'effettivo modo d'essere del procedimento di formazione del nostro vigente testo costituzionale, come ebbe a testimoniare lo stesso Lelio Basso, può così sommariamente riassumersi nella propria essenza fattuale: «...ci si riuniva in riunioni private in cui c'erano i tre professori della DC, La Pira, Dossetti e Moro, c'ero io per il PSI e Togliatti per il PCI. E quando eravamo d'accordo noi cinque, praticamente l'articolo era approvato...»²; le esteriori evidenze di tale complessivo modo di procedere, se, pure, erano state ravvisate dalla stampa indipendente sostanziare le forme di una sorta di nuova autocrazia, non erano state, tuttavia, criticamente vagliate dalla medesima, che, al contrario, ne aveva del tutto ignorato le ulteriori implicazioni politiche derivanti da quei presupposti fattori di carattere ideologico che valevano ad accomunare fra loro le formazioni partitiche interessate³. Dell'estrinsecazione degli effetti di questa convergenza si rese pienamente conto anche la compagine liberale e moderata dell'Assemblea Costituente, la quale, pur senza poter conseguire apprezzabili esiti, pubblicamente comunque ne denunziò il diffuso ricorrere, altresì ravvisando, nella loro materiale incidenza, un determinante elemento chiave, utile ad un discernimento valutativo intorno all'effettivo tenore concettuale rivestito da quegli articolati preliminari che, a loro cagione, venivano ad essere sottoposti al formale vaglio dell'Aula⁴.

Le ragioni di tale connubio, d'indole prevalentemente ideologica, che ebbe ad intercorrere fra i *democristiani* ed i *social-comunisti* anche nell'occasione costituente, come già è stato altrove più analiticamente considerato⁵, per estrema sintesi, debbono apprezzarsi dipendere dal fatto principale che gli effettivi convincimenti teoretici nutriti dalla Democrazia Cristiana, in luogo di trarre ispirazione dalla *Dottrina sociale della Chiesa*, venivano invece a fondarsi, analogamente a quelli delle altre compagini della *sinistra*, sul caposaldo della

² Tale deposizione è testualmente riportata in MELLONI, *L'utopia come utopia*, in DOSSETTI, *La ricerca costituente 1945-1952*, Bologna, 1994, p. 33 e, pur se riferentesi specificatamente alla prassi, per così dire "occulta", invalsa nei lavori della prima Sottocommissione, non ci parrebbe incongruo l'arguirne un analogo svolgimento, anche in relazione all'attività esplicata dalle restanti due e, dunque, per immediata induzione, il medesimo schema si ritiene possa ravvisarsi come elemento direttamente incidente, ugualmente in relazione all'intera sequenza dei lavori dell'Assemblea Costituente; per un riscontro circa il concreto ricorrere di questa prassi, si veda anche l'esemplificazione portata da RODOTÀ, *Art. 42*, in *Rapporti economici*, tomo II, in *Commentario della Costituzione (a cura di Branca)*, Bologna - Roma, 1982, p. 85.

³ RICCI, *Il compromesso costituente*, Foggia, s.d. (ma 1999), p. 44.

⁴ Esplicitamente in tal senso anche CROCE, ne *La Costituzione della repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente*, vol. I, Roma, 1970, p. 339 (opera che, nel prosieguo, verrà citata come *Atti Costituente cit.*), ebbe ad eccepire «...io odo sussurrare da più di uno che la discussione che ora si fa nell'Assemblea Costituente è piuttosto figurativa che effettiva, perché i grossi partiti hanno, come che sia, transatto tra loro e si sono accordati attraverso i loro rappresentanti nella Commissione di studio e di proposte . Avremo, dunque, [...] una sorta di Diktat [...]?».

⁵ Sia consentito rimandare a GASLINI, *L'influenza dei partiti egemoni nazionali in ordine al modello economico*, su *Questa Rivista*, n.1, 2020, spec. p. 63 ss.

democrazia sociale⁶: una concezione politica quest'ultima la quale, fra le altre cose, poggiandosi «...sulla pressione delle minoranze anonime sul governo in modo da ottenere i massimi vantaggi economici settoriali, al di là di ogni partecipazione attiva alla gestione pubblica...», si trova quindi a trapassare le classiche figure che attengono alla democrazia rappresentativa⁷, sino a poter raggiungere, nelle sue esplicazioni più mature, una «...forma di comunismo politicamente realizzato...»⁸. Giova l'accenno intorno al fatto di come questa conclusione finale della processione evolutiva della democrazia sociale, proprio con più specifico riferimento al fenomeno politico offerto dal cristianesimo democratico, fosse stata ben compresa dallo stesso Gramsci, il quale, infatti, aveva avuto ad osservare come, entro le cornici di «...una fase necessaria del processo di sviluppo del proletariato italiano verso il comunismo [...] il cattolicismo democratico fa ciò che il comunismo non potrebbe: amalgama, ordina, vivifica e si suicida...», ciò, dal momento che le masse

_

⁶ Di qui, ad esempio, le perplessità espresse dai primi fra i commentatori della nostra vigente Costituzione, i quali, partendo dal falso presupposto circa un'aderenza delle istanze democristiane alla Dottrina sociale della Chiesa, avevano tratta «...l'impressione che la corrente dem.-cr., nonostante le favorevoli condizioni, in cui è venuta a trovarsi nella preparazione dei nostri artt., non abbia voluto impegnarsi fino in fondo nella difesa dei propri punti di vista, dimostrando nel complesso, quando si trattava di dare applicazione ai suoi principî, una certa indecisione e titubanza... », così COLI, La proprietà e l'iniziativa privata, in Commentario sistematico alla Costituzione italiana, (diretto da Calamandrei e Levi), Firenze, 1950, p. 360. Più specificamente nel merito, DOSSETTI (cfr. Atti Costituente cit., vol. VI, p. 322) ebbe ad esplicitamente negare di voler «...affermare [...] una ideologia cattolica...», analogamente a tutti gli altri suoi compagni di partito partecipi di quell'assise costituente e, più in particolare, intorno ai reali motivi ispiratori nutriti dalla Democrazia Cristiana in quella sede, appaiono particolarmente emblematiche le posizioni manifestate da LA PIRA, il quale, dal canto suo, riconoscendo «..."a priori" l'apporto prezioso...» che le rivoluzioni francese e sovietica avevano «...dato per la conquista della civiltà umana...» (in Atti Costituente cit., vol. I, p. 315), con più specifico riferimento (in Atti Costituente cit., vol. VI, p. 304) alla definizione di «...un sistema integrale organico dei diritti della persona e dei diritti degli enti sociali - compresi quelli economici in cui la persona si espande...», ebbe testualmente a richiamare quale primo archetipo di riferimento – sia pure affermando, per vero, di non volerlo integralmente recepire - la Costituzione sovietica dell'epoca staliniana allora vigente.

⁷ In questo senso, infatti, come riassume, *ex multis*, anche ANTONELLI, *Critiche e proposte di riforma della Costituzione (con particolare riguardo all'opera di Giuseppe Menotti De Francesco)*, in *Studi Urbinati*, anno XLIII, 1974 - 1975, p. 117, nella sua concezione storica fondamentale, l' «...istituto parlamentare [...] è fondato proprio sulla distinzione e sull'antitesi tra la rappresentanza degli interessi generali dell'intera nazione, vista nella sua totalità, e la tutela degli interessi di categoria o di gruppi particolari in competizione fra loro...».

⁸ COMPOSTA, *I cattolici di ieri e di oggi di fronte alla morale politica*, in *Questione cattolica e questione democristiana*, Padova, 1987, p. 9 s., altresì illustrandosi (*ivi*, p. 10 ss.) la più complessiva dinamica della figura che, attraverso il regime del «... potere di contrattazione economica...» gestito dalle formazioni politiche, viene a logicamente risolversi anche nei noti fenomeni della *partitocrazia* e dello *Stato assistenziale*; per un lineamento analitico della nozione politico-istituzionale della figura della *democrazia sociale* e di talune fra le sue immediate ricadute di carattere sostanziale, si veda ELIA, *Costituzione, partiti, istituzioni*, Bologna, 2009, p. 282 ss. .

cattolico-democratiche «...si saldano con le masse socialiste consapevoli, ne diventano la continuazione normale...», potendosi così concisamente concludere che i democratici cristiani «...stanno ai socialisti come Kerensky a Lenin...» ⁹.

D'altronde, dal canto suo, il più generale afflato ispirativo della Democrazia Cristiana, come testé accennato, non poggiandosi sulla Dottrina sociale della Chiesa, sul piano etico andava invece piuttosto a fondarsi sulle dottrine moderniste¹⁰ e, in particolar modo, su quella loro versione propugnata da Maritain¹¹, la cui linea di pensiero si dipartiva proprio dalla premessa secondo cui, all'interno delle rivendicazioni proprie al social - comunismo, si potessero ravvisare le medesime istanze patrocinate dal cristianesimo, sia pure se offuscate da un presupposto ateistico ¹². Infatti, a seconda di questa postulazione teoretica, pur costituendo il comunismo una forma religiosa la quale trova il proprio presupposto nell' ateismo, fra i suoi elementi originarî vi sarebbe stato altresì da discernersi un significativo nucleo d'indole cristiana, in tal senso opinandosi «...S. Tommaso Moro aveva idee comuniste [...] l'idea stessa di comunione che ne fa la forza spirituale e che il comunismo vuol realizzare nella vita terrena è un'idea di origine cristiana. E sono virtù cristiane sconsacrate le "verità impazzite" delle quali parlava Chesterton; è lo spirito di fede e di sacrificio...»¹³, ravvisando, altresì, nell' umanesimo socialista «...una certa rivendicazione messianica...», nella quale «...la [...] idea di rivoluzione involge una trasposizione secolarizzata dell'idea del giudizio universale e del regno di Dio...»¹⁴. D'altronde, sempre all'interno di questa costruzione speculativa, le premesse ateistiche appena menzionate, anziché costituire un imprescindibile elemento strutturale, sarebbero state invece da ascriversi ad una sorta di accidentale reazione morale, poiché, di principio, generate «...all'origine e anzitutto per colpa di un mondo cristiano infedele ai suoi principî...»¹⁵.

⁹ Così GRAMSCI, Scritti politici (a cura di Paolo Spriano), Roma 1971, p. 256 s.

¹⁰ Nello specifico merito, infatti, ugualmente lo stesso GRAMSCI, *Quaderni dal carcere*, Torino, 1975, vol. II, p. 1305, aveva avuto a significativamente rilevare come: «...modernismo significava, politicamente, democrazia cristiana...».

¹¹ Come bene indica anche DE MATTEI, *Il centro che ci portò a sinistra*, Roma, 1994, p. 17 s. «…la Democrazia Cristiana subiva […] le influenze del progressismo cattolico francese, che fin dagli anni '30 si era infiltrato nell'Azione cattolica e nello stesso mondo ecclesiastico. De Gasperi e i suoi compagni facevano propria la versione di Maritain secondo cui la Rivoluzione francese sarebbe stata la manifestazione del Vangelo nella Storia e attribuivano al concetto di Democrazia un valore assoluto…».

¹² MARITAIN, *Umanesimo integrale*, (trad. it.), Roma, 1949, p. 38.

¹³ MARITAIN, *op. ult. cit.*, p. 41.

¹⁴ MARITAIN, *op. ult. cit.*, p. 53.

¹⁵ MARITAIN, *op. ult. cit.*, p. 41. Per una negazione circa questa teoria del *marxismo* intelligibile quale eresia del cristianesimo si veda DEL NOCE, *Il problema dell'ateismo*, Bologna, 1990, p. 64 alla nota 57, giacché, fra l'altro, nel *marxismo* «...nel processo per cui arriva alla "religione atea" non c'è proprio alcun *residuo* o *fermento* della tradizione giudaico - cristiana...» ed infatti (ID., *I cattolici e il progressismo*, Milano, 1994, p. 151) «...i...moduli teologici presenti nel marxismo non devono

Per immediata conseguenza di ciò, a seconda della cennata concezione maritainiana, l'unica cooperazione politicamente esperibile dal cristiano, in linea di massima, sarebbe stata quella da intrattenersi con i raggruppamenti social comunisti, giacché le loro istanze, seppur offuscate dall'ateismo, avrebbero comunque conservato il tratto di quella loro origine evangelica che, ex se ipsa, le avrebbe orientate – non ostante taluni aspetti materiali crudamente contrastanti – nella direzione del bene, di tal modo ravvicinandole a quella concezione integrale dell'uomo che, originariamente propria al cristianesimo, nelle elaborazioni liberali si sarebbe trovata, invece, a versare in una situazione di sostanziale annichilimento. Dalle possibilità correlate a questa basilare affinità di concezione antropologica, il successivo auspicio di Maritain, affinché le formazioni politiche create dalla "nuova cristianità" potessero giungere ad «...agire sullo stesso comunismo, e piegarlo non solo a tendere ai cristiani una mano senza Dio, ma a liberarsi dall'ateismo che è la radice dei suoi altri errori...»¹⁶, al fine di potersi, per tal via, meglio approdare (grazie ad una compagine, così accresciuta dall'apporto di ulteriori "compagni di strada") alla realizzazione di una "nuova civiltà" «...stabilita fuori dei quadri infranti – della civiltà borghese...»¹⁷.

essere interpretati come residuo o come sottostruttura condizionante [...] ma come momenti necessariamente incontrati nel farsi religione della filosofia moderna...»; nello specifico merito, non si riterrebbe del tutto erroneo il potersi concludere con la considerazione circa il fatto che i motivi di simiglianza colti da Maritain fra l'umanesimo comunista e quanto da lui stesso divisato nelle vesti di umanesimo cristiano, possano ascriversi ai comuni elementi teoretici di carattere gnostico presenti in ambedue le costruzioni di pensiero, i quali ultimi – a seconda delle categorie analitiche svolte da VOEGELIN, La nuova scienza politica, (trad. it), Torino, 1968, p. 243 – si presenterebbero, in Maritain, ancora attraverso le «...formule della "spiritualizzazione" o della "riforma" cristiana...», mentre, nel comunismo, si manifesterebbero d'altronde, in forma ormai matura, «...con la più radicale immanentizzazione dell'eschaton...», così tradendosi, a questo punto, il reale carattere «...apertamente anticristiano...» di quest'ultima ideologia.

¹⁶ MARITAIN, *Umanesimo integrale cit.*, p. 214.

¹⁷ MARITAIN, *Umanesimo integrale cit.*, p. 216; non a caso, come significativamente riportato da ELIA - SCOPPOLA, A colloquio con Dossetti e Lazzati: intervista di Leopoldo Elia e Pietro Scoppola, 19 novembre 1984, Bologna, 2003, p. 79, rammenta Dossetti come «...alla fine dei lavori della Costituente [...] ci fu una cena con Togliatti - noi e gli altri membri comunisti della prima sottocommissione - e La Pira pensò di fare loro un regalo e comprò tante opere di Umanesimo integrale da dare loro come ricordo dei lavori fatti insieme...». Tuttavia, nel merito, del più generale assunto, rileva CASTELLANO, La razionalità della politica, Napoli, 1993, p. 181 s., come tale soluzione apparirebbe porsi in un rapporto di piena contraddizione, rispetto all'impianto logico delle considerazioni tratte nella medesima opera dallo stesso filosofo francese, il quale, ravvisando l'ateismo di Marx come preliminare rispetto al suo essere comunista, atteso il fatto di discernere che la genesi del comunismo si manifesta a seconda di un ordine non economico, ma filosofico e metafisico, lo porta alla conclusione che «...il marxismo è figlio dell'immanentismo, ovvero della "filosofia moderna"...», in tale contesto altresì portandosi «...la metafisica dell'umanesimo borghese (cioè l'ateismo, l'immanentismo, l'antropocentrismo), al suo più alto punto di esasperazione...». Tutto ciò atteso, dunque, «...quest'analisi del marxismo, condivisa anche da altri autorevoli filosofi, per esempio Cornelio Fabro e Marcel De Corte...» dovrebbe d'altronde portare «...necessariamente a ritenere il

Direttamente da questo orientamento speculativo, ad esempio, il senso dell'aperto elogio tributato alla figura di Stalin, «...grande maresciallo, grande condottiero di popoli...» ¹⁸ da parte di Alcide De Gasperi, primo Segretario Nazionale della rinata Democrazia Cristiana, il 23 luglio 1944; questo nel corso del suo primo discorso pubblico dopo la liberazione di Roma, tenutosi presso il Teatro Brancaccio, per l'occasione dell'assemblea dell'appena costituita locale sezione di quel Partito. Un'allocuzione che, fra le altre cose, terminava, operando un esplicito parallelo fra la figura di Carlo Marx e quella di Gesù Cristo¹⁹. Sul piano più prettamente politico, ancor meglio puntualmente, può analogamente concludersi, considerando anche il tenore del manifesto varato dalla Democrazia Cristiana in vista dell'Assemblea Costituente, nell' occorrenza del suo primo Congresso Nazionale, tenutosi in Roma verso la fine dell'aprile 1946, circa il cui più generale principio ispiratore l'on. Guido Gonella, esponente di spicco dell'area democristiana ufficialmente più moderata, aveva avuto ad esplicitamente indicare, con sua piena soddisfazione, una complessiva linea direttrice improntata ad un indirizzo di «...radicale progressismo sociale...», riconducibile, per estrema sintesi, ad una sorta di «...laburismo cristiano...» e, dunque, di fatto, dall'ispirazione, se, forse, non proprio del tutto coincidente con il socialismo, in ogni caso,

comunismo marxista intrinsecamente perverso, come insegnò Pio XI nella *Divini Redemptoris* del 19 marzo 1937 e, quindi, a ritenere inammissibile ogni forma di collaborazione con esso da parte di chiunque voglia salvare o edificare la civiltà cristiana...».

A quest'ultimo proposito, in un senso più generale, non si riterrebbe del tutto incongrua la riconduzione della logica incongruenza dell'assunto maritainiano all'interno di un più amplio schema tipico, che appare costituire un elemento comune a tutti i sistemi politico-ideologici di derivazione gnostica; esso viene ad essere così illustrato da VOEGELIN, La nuova scienza politica, p. 228: «…la rivoluzione gnostica si propone, come suo obiettivo, un mutamento della natura dell'uomo e l'instaurazione di una società trasfigurata...», tuttavia, non potendosi ovviamente tradurre tutto ciò in un dato attinente all'effettività della storia, all'atto pratico, il rivoluzionario gnostico si vedrà costretto a dover poi istituzionalizzare il proprio «…successo parziale o totale nella lotta esistenziale mediante un compromesso con la realtà …» e, per tanto, se colta in una tale prospettiva, non suonerebbe del tutto impropria, nelle cornici della tipologia di un necessario compromesso, nemmeno l'inscrizione nel sistema di una forma di collaborazione con il comunismo, non ostante il principio di razionale contraddizione che questa opzione, soprattutto per un cristiano, verrebbe poi ad obiettivamente comportare sul piano delle idee .

¹⁸ DE GASPERI, *La Democrazia Cristiana e il momento politico*, in ID., *Discorsi politici 1923-1954*, (a cura di Allara e Gatti), Roma, 1990, p. 91, nonché, per ulteriori espressioni encomiastiche intorno al «...genio di Giuseppe Stalin...», si veda ulteriormente anche *ivi*, p. 97.

¹⁹ DE GASPERI, *La Democrazia Cristiana cit.*, p. 100 «...Ma lassù sull'erta, e mi par di vedere con gli occhi della fede la Sua luminosa figura, cammina un altro Proletario, anch'Egli israelita come Marx; duemila anni fa egli fondò l'Internazionale basata sull'eguaglianza, sulla fraternità universale...».

sensibilmente tendente nella direzione dell'apparato ideologico relativo a quest'ultimo²⁰.

Anche da ciò, quindi, può evincersi la rilevata «...resistenza della Dc a lasciarsi definire come partito moderato...», giacché «...un conto è il processo di aggregazione attorno alla Dc di ceti e gruppi moderati, un altro quello del significato culturale e politico di quest'operazione. Spesso si fa confusione tra i due piani, per cui ne vengono fuori interpretazioni intellettualistiche, che fanno della collocazione storica della Dc più un campo di pii desideri, che di realtà...»²¹ e, del resto, anche dai pochi cenni sin qui tratti, assai ci parrebbe alquanto risaltare, così come già non s'è mancato di far rilevare, la sostanziale estraneità manifestata dalla linea di pensiero democristiana, tanto nei confronti del Magistero della Chiesa²², ²³ che

²⁰ Nello specifico merito, si veda quanto portato più ampliamente da BERETTA, *La "Costituzione economica": genesi e principi*, ne *Il pol.*, 1988, p. 388; dal canto suo, anche RODOTÀ, *Art. 44*, in *Rapporti economici cit.*, p. 213 ha ad esprimersi positivamente circa le «...marcate analogie...» che, ad esempio, caratterizzarono, in sede di Assemblea Costituente, la «...definizione della proprietà proposta da Togliatti...» rispetto alle «...indicazioni contenute nei documenti programmatici della Dc...».

²¹ Correttamente osserva DE ROSA, *La Democrazia Cristiana del secondo dopoguerra*, in DE GASPERI - DE ROSA, *I cattolici dall'opposizione al Governo*, Roma - Bari, 1985, p. 598; alla luce dei rilievi testé cennati, trova dunque un'eloquente risposta, l'anomalia rilevata da NOVACCO, *L'officina della Costituzione italiana*, Milano, 2000, p. 75, secondo cui «…la Dc è stato l'unico partito democristiano d'Occidente che si è rifiutato di definirsi moderato e conservatore…», anche se, nel merito, occorrerebbe forse ulteriormente considerare come, nella realtà, (al di là degli eventuali nominalismi, e delle successive evoluzioni ideologiche) molte delle compagini politiche evocate da quest'ultima citazione, piuttosto che ad un ambito *democristiano*, sarebbero invece da ricondursi, quanto meno in relazione alle loro originarie ascendenze ideali, ad una differente matrice di carattere *cristiano-sociale*, per il cui lineamento si rimanda all'articolata disamina condotta da COMPOSTA, *I cattolici di ieri e di oggi cit.*, p. 29 ss. .

²² Tanto le proposizioni del *socialismo* che quelle del *comunismo*, già nell'epoca anteriore al Pontificato di Pio XII, erano già state ripetutamente ed inequivocabilmente condannate dal *Magistero della Chiesa*, attraverso le Encicliche: *Qui pluribus* (9 novembre 1846), *Noscitis et Nobiscum* (8 dicembre 1849) e *Quanta cura* (8 dicembre 1864) del Beato Pio IX, *Quod Apostolici muneris* (28 dicembre 1878), *Dall'alto* (15 ottobre 1890) e *Rerum novarum* (15 maggio 1891) di Leone XIII, *Quadragesimo anno* (15 maggio 1931) e *Divini Redemptoris* (19 marzo 1937) di Pio XI, nonché dal *Motu proprio* di San Pio X *Fin dalla prima* (18 dicembre 1903) .

²³ Per un accenno intorno all'esorbitanza della linea ideologica della Democrazia Cristiana, anche nell'epoca degasperiana, rispetto al tradizionale Magistero della Chiesa si vedano DE ROSA, La Democrazia Cristiana cit., p. 601; COMPOSTA, I cattolici di ieri e di oggi cit., pp. 42, alla nota (54) e 65 ss.; CASTELLANO, Questione cattolica e questione democristiana, in Questione cattolica e questione democristiana cit, p. 120 ss.; SALE, De Gasperi e la Costituzione repubblicana, ne La Civ. Catt., 2008, I, p. 331 ss.; d'altronde, così come osserva CASTELLANO, De Christiana Republica. Carlo Francesco D'Agostino e il problema politico (italiano), Napoli, 2004, p. 25 s. alla nota (14), fra le altre, le riviste diocesane di Milano, Bergamo, Padova ed Udine giunsero addirittura a falsificare il testo del radiomessaggio natalizio di Pio XII del 1944 «...cui vennero arbitrariamente aggiunte sessanta parole in quattro punti diversi...», al fine di far apparire il programma politico della Democrazia Cristiana nelle vesti di proposizione eticamente conforme, nei confronti della Dottrina

rispetto all'effettivo orientamento della gran parte del suo elettorato (moderato, quando non addirittura apertamente conservatore), il cui voto, alle elezioni del 1946 e del 1948 – non ostante le divergenti analisi *degasperiane*²⁴ – aveva rappresentato «...un atto di fiducia nella Chiesa e nella persona di Pio XII piuttosto che una scelta politica...»²⁵; una fiducia nella Chiesa e nel Papa che, almeno ancora sino alla tornata delle votazioni politiche del 1953, grazie all'opera capillare profusa dai *Comitati Civici*, si sarebbe rivelata costituire un elemento eminente ed imprescindibile del dato complessivo relativo alle alte percentuali di consenso ottenute dalla Democrazia Cristiana²⁶, la quale, d'altronde, dal canto suo, in quelle

sociale della Chiesa (per una considerazione circa l'effettivo tenore ed i reali contenuti del radiomessaggio in questione cfr. GRASSO, Critiche di un cattolico del 1947 alla Costituzione, in Questione cattolica cit., p. 167 ss.); assai verosimilmente, tale iniziativa manipolatoria poté consumarsi, in quanto propiziata dagli indirizzi impressi dalla Segreteria di Stato vaticana che, in quell'epoca, si trovavano ad essere orientati – in sostanziale divergenza rispetto alla volontà del Pontefice – dall'influente opinione del suo Sostituto Mons. Montini.

Circa le ragioni contingenti poste alla base dell'operazione di sostegno alla Democrazia Cristiana, a seconda della sinossi delle opinioni riassunte da CASTELLANO, *loc. op. ult. cit.*, esse potrebbero così giustificarsi: «...a) perché era il partito del CNL "meno lontano" e, forse, il più "clericale" dei partiti non cattolici e, in quanto partito "clericale" ci si illuse che consentisse una rinnovata forma di potere temporale [...] b) perché consentiva di coltivare l'illusione di conservare sociologicamente un'Italia cattolica senza dover ergersi contro gli Alleati, in particolare contro gli Stati Uniti d'America, in presenza, fra l'altro, del "pericolo" comunista"; c) perché si ipotizzò di riuscire a "gestire" dall'interno l'ordinamento giuridico liberale con un solo partito di cattolici che, per giunta, era partito di maggioranza relativa...».

²⁴ Rammenta GRASSO, *Le elezioni del 18 aprile 1948 e la formazione del diritto costituzionale*, in *Scritti in onore di Antonino Pensovecchio Li Bassi*, tomo I, Torino, 2004, p. 550 e nota 35, come Alcide De Gasperi ed i maggiori dirigenti *democristiani* dell'epoca si fossero attivamente industriati a far prevalere la tendenza volta «...a considerare il voto del 18 aprile 1948 come una decisione di carattere aconfessionale in quanto adesione totale alle concezioni liberaldemocratiche, in concordanza con gli indirizzi prevalsi in Occidente...».

²⁵ BAGET BOZZO, *L'Intreccio. Cattolici e comunisti 1945-2004*, Milano, 2004, p. 58; per un cenno d'analogo tenore, riferito all'opinione dell'ex Presidente Giuseppe Saragat, si veda anche TORNIELLI, *Pio XII. Eugenio Pacelli. Un uomo sul trono di Pietro*, Milano, 2007, p. 465; del resto, come risulta anche dalle acquisizioni tratte dall'archivio di Padre Giacomo Martegani, la stessa Democrazia Cristiana, sin dalle elezioni amministrative del 1946, aveva avuto a richiedere esplicitamente al Vaticano la mobilitazione del clero in suo favore, come riporta SALE, *Pio XII, De Gasperi e il "referendum" del 1946*, ne *La Civ. Catt.*, 2003, II, p. 113.

Intorno alla posizione dottrinale tenuta da Papa Pio XII, ci apparirebbe particolarmente significativa la notazione circa il fatto di come, anche sul piano dottrinale, quel Pontefice avrebbe successivamente ribadito la linea costantemente tenuta dal *Magistero* circa il fenomeno *social - comunista*, attraverso le Encicliche: *Humani generis* (22 agosto 1950) e *Menti nostrae* (23 settembre 1950).

²⁶ Come rammenta GEDDA, 18 aprile 1948. Memorie inedite dell'artefice della sconfitta del Fronte Popolare, Milano, 1998, p. 115 ss., verso la fine del gennaio 1948, a fronte delle insufficienze tradite dalla Democrazia Cristiana – che, tra l'altro, pur avendo conseguito alle elezioni per la Costituente soltanto il 35,2% dei voti, contro il 18,9% dei comunisti ed il 20,7% dei socialisti, aveva tuttavia rifiutato qualsiasi forma d'intesa con le altre compagini anti-sovietiche – Pio XII concordò con lo

occasioni, tese a non sottolineare apertamente il proprio reale convincimento ideale, giacché, pur obiettivamente posizionandosi «...molto più a sinistra... » rispetto a quanto andava a pubblicamente comunicare al suo potenziale elettorato, «...né prima né dopo le elezioni del 1948 volle rinunziare a quell'apporto di voti conservatori che le avrebbe permesso di avere una funzione centrale e decisiva nella politica italiana...»²⁷.

Per una migliore considerazione del complessivo fenomeno, giova ancora la liminare osservazione di come le cennate esplicite prese di posizione ideologiche dei maggiori fra i dirigenti dello scudo crociato nemmeno venissero a sostanzialmente confliggere, rispetto al più generale orientamento allora espresso dall'Amministrazione "democratica" statunitense, la quale, sino alle elezioni, tenutesi sul finire del 1946, che videro la netta affermazione del Partito Repubblicano, assolutamente non ebbe mai a manifestare di nutrire alcuna forma di avversione nei confronti del *comunismo*²⁸. Più in particolare, il Presidente Truman opinava che «...Stalin era una persona per bene...» e, ancora nel 1946, aveva a scrivere sul proprio diario che i Russi «...sono sempre stati nostri amici e non vedo alcuna ragione perché non debbano continuare ad esserlo...»²⁹. Di coerenza, «...Truman rimproverò pubblicamente Winston Churchill dopo il suo famoso discorso sulla "cortina di ferro" tenuto a Fulton, Missouri. Subito dopo il discorso di

stesso Luigi Gedda, affinché si fondasse un movimento che potesse mobilitare elettoralmente la massa dei fedeli, allo scopo di poter contrastare il pericolo che il Fronte Popolare potesse giungere a conseguire la maggioranza nel Parlamento italiano . A tal fine, non potendosi direttamente impiegare la struttura dell'Azione Cattolica, in ragione dei divieti imposti dal regime dei Patti Lateranensi, si diede vita, con l'esplicita benedizione del Pontefice, ai Comitati Civici, un «...movimento strutturato e organizzato in termini autonomi dai partiti e dalla stessa Dc...»; esso era inteso a sostanziare «...un intervento diretto del "popolo cristiano" [...] in stretta connessione con l'Azione cattolica e, sostanzialmente, sulla base di un mandato diretto della gerarchia ecclesiastica...», così SALERI, Il monaco "Principe", in BAGET BOZZO - SALERI, Giuseppe Dossetti. La Costituzione come ideologia politica, Milano, 2009, p. 121. Tale formazione, nel 1948, riuscì, a far incrementare il consenso in favore della Democrazia Cristiana, portandolo al 48,5%. I Comitati Civici, contribuirono significativamente anche ai risultati delle elezioni, nazionali e locali, immediatamente successive, pur se guardati con disfavore da Mons. Montini (cfr. MALGERI, Vittorino Veronese dal dopoguerra al concilio: un laico nella Chiesa e nel mondo, Roma, 1994, p. 35) e sostanzialmente invisi anche ai vertici democristiani (GEDDA, 18 aprile 1948 cit., pp. 135 e 190 s. e, sia pure con più particolare riferimento alla figura di Giuseppe Dossetti, si veda anche SALERI, Il monaco cit., p. 117 ss., nonché p. 135, ove rammenta la richiesta di scioglimento di quel movimento avanzata al Vaticano da parte del Segretario Nazionale D.C. Amintore Fanfani); secondo la testimonianza di NENNI, Tempo di guerra fredda. Diari 1943-56, Milano, 1981, p. 547, sentimenti analoghi si trovava a nutrire Alcide De Gasperi anche nei confronti dei comuni aderenti all'Azione Cattolica, presieduta dal fondatore dei Comitati Civici Luigi Gedda.

²⁷ Così MUSELLA, *Il trasformismo*, Bologna, 2003, p. 135, nonché FONZI, *Mondo cattolico*, *Democrazia Cristiana e sindacato (1943-1955)*, Milano, 1981, p. 787.

²⁸ Così anche HALBERSTRAM, *The Fifties*, New York, 1993, p. 53.

²⁹ WALTON, Henry Wallace, Harry Truman and the Cold War, New York, 1976, p. 63 s.

Churchill, Truman ordinò al Segretario di Stato Dean Acheson di non partecipare, la settimana seguente a New York, a un ricevimento in onore di Churchill...»³⁰ e, in quel medesimo frangente, lo stesso Dean Acheson – Segretario di Stato agli Affari Politici – dal canto suo, ebbe a dichiararsi «...profondamente turbato all'idea di un'alleanza angloamericana che sembrava diretta contro Mosca...»³¹.

Per quel che più direttamente ci concerne, appare significativa la notazione di come, nel gennaio 1947, per parte statunitense, ancora non si fosse fatta alcuna pressione sul Presidente del Consiglio italiano, affinché i social - comunisti venissero ad essere esclusi dalla compagine di Governo del nostro Paese³², a pena di dover perdere quella quota di aiuti destinata all'Italia dal futuro *Piano Marshall*. Ciò accadde solo nel maggio dello stesso anno³³ e fu allora che Alcide De Gasperi si trovò costretto, come dalle indicazioni ricevute da Oltreoceano, a proporre ai propri alleati della sinistra l'allargamento della maggioranza dell'Esecutivo anche alle forze moderate³⁴; soltanto dopo che i comunisti ed i socialisti ebbero a rifiutare recisamente di aderire a quel disegno, venne così a cadere quel terzo Governo De Gasperi che, similmente ai primi due³⁵, aveva registrato una diretta collaborazione politica della Democrazia Cristiana con le sole formazioni della sinistra. In ogni caso, giova la notazione di come questa formale estromissione della sinistra

³⁰ COULTER, *Tradimento*, (trad. it.), Milano, 2004, p. 166.

³¹ CHACE, Acheson: the Secretary of State who created the american world, Cambridge (Mass. - U.S.A.), 1998, p. 147.

³² In tal senso, SALE, *Il viaggio di De Gasperi negli Stati Uniti* ne *La Civ. Catt.*, 2004, III, p. 473 s. .

³³La Segreteria di Stato degli gli Stati Uniti – come riporta anche SCOPPOLA, *La proposta politica di De Gasperi*, Bologna, 1977, p. 299 – il 20 maggio 1947, essendo in corso la serie delle consultazioni per risolvere la *crisi* del III Governo De Gasperi, ebbe a comunicare, per il tramite dell' ambasciatore *statunitense* a Roma, che l'erogazione dei sussidî da erogarsi all'Italia in conseguenza dell'imminente attuazione del progetto di aiuti – che, proprio allora, andava profilandosi e che, successivamente, avrebbe trovato attuazione, sotto la celebre denominazione di *Piano Marshall* – veniva ad essere esplicitamente condizionata ad un'esclusione (sia pure se progressiva) delle sinistre *social* - *comuniste* dalla compagine di Gabinetto; sempre in tal senso, fra gli altri, si vedano MAMMARELLA, *L'Italia dalla caduta del fascismo ad oggi*, Bologna, 1978, p. 165 s.; SALE, *Gli Stati Uniti e l'esclusione delle sinistre dal Governo nel 1947*, ne *La Civ. Catt.*, 2005, I, p. 437 ss.

³⁴ SALE, *Gli Stati Uniti e l'esclusione delle sinistre dal Governo cit.*, p.435 s., puntualizza come, già delineandosi all'orizzonte l'imminente concretizzarsi della richiesta statunitense circa l'esclusione dei *social comunisti* dall'Esecutivo, nell'ambito del Consiglio dei Ministri tenutosi il 30 aprile 1947, De Gasperi avesse caldeggiata la necessità di allargare la compagine ministeriale anche a taluni rappresentanti dei ceti produttivi, alla specifica finalità di poter esibire «...agli "Alleati atlantici" serie garanzie sulla collocazione occidentale e democratica dell'Italia...».

³⁵ Più specificamente, (cfr. BISCARETTI di RUFFIA, *Diritto costituzionale*, Napoli, 1989, p. 220) le maggioranze dei primi tre Gabinetti De Gasperi furono le seguenti: De Gasperi I (10 dicembre 1945 - 28 giugno 1946) Democrazia Cristiana, Partito Comunista Italiano, Partito Socialista Italiano d'Unità Proletaria, Partito d'Azione e Democrazia del Lavoro; De Gasperi II (25 luglio 1946 - 20 gennaio 1947) Democrazia Cristiana, Partito Comunista Italiano, Partito Socialista Italiano d'Unità Proletaria e Partito Repubblicano Italiano; De Gasperi III (25 febbraio 1947 - 13 maggio 1947) Democrazia Cristiana, Partito Comunista Italiano e Partito Socialista Italiano.

dall'area di Governo «...fu subita da De Gasperi, che avrebbe voluto costruire invece lo Stato con il PCI...»³⁶ e venisse, comunque, ad essere accompagnata dal caldo e sincero auspicio, rivolto dal politico trentino ai *social-comunisti*, affinché la complessiva questione si potesse poi finalmente risolvere, esclusivamente in un momentaneo divorzio istituzionale di breve periodo³⁷.

Ugualmente da questi pochi cenni, dunque, crediamo possa concludersi circa il fatto che il testo del nostro vigente *istrumento costituzionale*, piuttosto che come il frutto di un compromesso fra enti portatori di differenti visioni ideali, possa, invece, meglio apprezzarsi nelle forme del comune punto d'approdo di una decisione di forze politiche, in gran parte fra loro idealmente convergenti, relativamente al piano della concreta azione sociale da calarsi sulla realtà del nostro Paese³⁸. Per altro verso, ad ulteriore corroborazione di questa conclusione, parrebbe potersi addurre anche il tenore di numerosi elementi che, in filigrana, incidentalmente appaiono diffusamente desumibili dagli stessi resoconti verbali dei lavori dell'Assemblea Costituente³⁹.

Se, dunque, questo genere di convergenza ideale – che avrebbe connotato l'effettiva sostanza delle linee politiche e sociali interne assunte in Italia, per l'intera durata della c.d. *Prima repubblica* ed anche oltre⁴⁰– ci può oggi apparire abbastanza

³⁶ DE MATTEI, *Il centro cit.*, p. 24.

³⁷ Così anche GAMBINO, Storia del dopoguerra dalla liberazione al potere DC, Roma-Bari, 1975, p. 354

³⁸ Del resto, a questa medesima conclusione ebbe ad esplicitamente approdare anche il *costituente democristiano* Costantino Mortati il quale, nell'occasione del ventesimo anniversario della Costituzione italiana, aveva avuto ad ammettere il segno generale delle concezioni prevalenti di quell'assise, cogliendole come convergenti in una linea di pensiero *cristiano - sociale* che «...calata nella realtà di oggi [...] trova la sua più autentica espressione negli ideali del socialismo...», così MORTATI, *Considerazioni sui mancati adempimenti costituzionali*, in *Studi per il ventesimo anniversario dell' Assemblea Costituente*, vol. IV, Firenze, 1969, p. 468, alla nota (8) .

³⁹ Ex multis, si veda l'avvertimento offerto all' on. Mario Assennato da Amintore FANFANI, in *Atti Costituente cit.*, vol. VIII, p. 2217 il quale, rivolgendosi al collega, lo consiglia di meglio riformulare la propria proposta circa quella *riforma agraria* – che veniva ad essere concepita, in primo luogo, al fine di penalizzare la classe dei proprietari di fondi agricoli – dal momento che l'enunciazione del testo da avanzata dall'esponente *comunista* circa l'obbligo, in capo al proprietario, di coltivazione del fondo, a pena dell'esproprio del medesimo, «...darebbe la possibilità ad un latifondista di mantenere la sua proprietà passando dalla coltura estensiva a quella intensiva con l'impiego di migliaia di lavoratori...».

⁴⁰ La cosa parrebbe essersi resa particolarmente evidente, ad esempio, relativamente alla definizione

costituzionale dei diritti economici, nel cui merito, come osservato da BARUCCI, Economisti alla Costituente, ne La cultura economica nel periodo della ricostruzione, (a cura di Mori), Bologna, 1980, p. 30, «...la prospettiva di politica economica proposta dal PCI col cosiddetto "Nuovo corso" era non molto distante da quella disegnata da non pochi cattolici, così come da non pochi socialisti...»; questa linea politica indicata attraverso la denominazione di "Nuovo corso", come esamina BARTOLOZZI BATIGNANI, La programmazione, ne La cultura economica nel periodo della ricostruzione cit., p. 112 ss., era emersa nell'agosto del 1945, nel corso del convegno "Ricostruire", indetto dal P.C.I., al fine di definire il proprio programma economico. In quell'occasione, sul parere degli intellettuali, era prevalsa l'opinione dei politici che, al contrario dei primi, erano ben consapevoli

chiara nei suoi tratti essenziali, per tale non venne certo ad essere manifestato alla pubblica opinione che, nella sua maggioranza (come poi dimostrarono anche i risultati delle successive consultazioni elettorali), nutriva una diffusa ostilità nei confronti del *social comunismo* e neppure portato all'immediata percezione delle amministrazioni statunitensi, le quali, a seguito dell'inizio della c.d. *guerra fredda*, non avrebbero certamente valutato il fenomeno con un particolare favore, ma, anzi, si sarebbero assai probabilmente attivate per ostacolarlo. Come sembrerebbe potersi evincersi dai resoconti verbali dell'Assemblea Costituente, il connesso disegno politico nemmeno parrebbe verosimilmente essersi trovato a venire pienamente condiviso, persino con svariati fra gli eletti nelle liste dello scudo crociato e, in particolar modo, con quelli provenienti dal vecchio *Partito Popolare* di Sturzo⁴¹, i quali, successivamente, sarebbero stati poi sostituiti, nell'occasione delle elezioni

del fatto che l'Italia si sarebbe trovata a collocarsi nell'area d'influenza statunitense, ed avevano quindi considerato la pratica impossibilità di una diretta applicazione, nel nostro Paese, del modello di totale pianificazione collettivistica adottato dallo Stato sovietico. In questo senso, Luigi Longo (ivi, p.115), partendo dalla considerazione della posizione di governo in quel momento detenuta dal Partito, ebbe ad affermare che, in quanto «...non assoluto detentore del potere politico, esso avrebbe dovuto darsi una linea di politica economica orientata verso un avviamento al socialismo, piuttosto che sposare la tesi del piano [sott. di programmazione integrale] di evidente derivazione socialista...», ed anche Palmiro Togliatti, per parte sua, (ivi, p.116) ebbe ad ammettere che difficilmente si sarebbe riusciti ad imporre immediatamente la rivendicazione di una pianificazione economica generale e che, quindi, si sarebbe rivelato assai più opportuno il dare avvio, all'interno della vita economica del Paese, ad un procedimento progressivo di graduale inserimento degli elementi di pianificazione.

⁴¹ In una tal accezione, ad esempio, parrebbe potersi apprezzare il senso dell'intervento dell'onorevole Carmelo Caristia (in Atti Costituente cit., vol. VI, p. 552), in ordine alle sue perplessità circa il modello del diritto di proprietà privata, così come delineato dal progetto di articolato costituzionale elaborato da Dossetti e da Togliatti. L'on. Caristia sarà poi richiamato all'ordine da La Pira (in Atti Costituente cit., vol. VI, p. 558) che gli opporrà come «...il messaggio di Pentecoste inviato dal Pontefice nel 1941 [...] dice che il diritto al lavoro condiziona il diritto di proprietà. Quindi quando egli e i colleghi di parte democristiana affermano che il diritto di proprietà deve essere finalizzato lo affermano proprio in questo senso...». Relativamente a quest'ultima affermazione, si potrebbe liminarmente osservare come, al contrario, in quella sua allocuzione, il Pontefice, segnatamente ponendosi nel solco delle Encicliche Rerum novarum e Quadragesimo Anno, esplicitamente si fosse riferito alla proprietà privata, contemplandola nei termini di diritto naturale dell'uomo e, più specificamente, Pio XII aveva avuto a considerare (n. 13): «...senza dubbio l'ordine naturale, derivante da Dio, richiede anche la proprietà privata e il libero reciproco commercio dei beni con scambi e donazioni...» ed ancora più specificamente (n.22) «...secondo la dottrina della Rerum novarum la natura stessa ha intimamente congiunto la proprietà privata con l'esistenza dell'umana società e con la sua vera civiltà, e in grado eminente con l'esistenza e con lo sviluppo della famiglia...», di talché (n. 23) «...tutte le norme pubbliche, anzitutto quelle dello Stato che ne regolano il possesso, devono non solo rendere possibile e conservare tale funzione - funzione nell'ordine naturale sotto certi rapporti superiore a ogni altra – ma ancora perfezionarla sempre più. Sarebbe infatti innaturale un vantato progresso civile, il quale - o per la sovrabbondanza di carichi o per soverchie ingerenze immediate – rendesse vuota di senso la proprietà privata...».

politiche del 1958, con uomini di nuova generazione, di provata fede *democratica* cristiana, in quanto formatisi esclusivamente all'interno dello scudo crociato⁴².

2.- Sintetico accenno al conseguente tratto essenziale tradito dal testo costituzionale che si procedette ad approvare

Attese le premesse d'indole ideologica testé anticipate, in sede di Assemblea Costituente, quindi, i principali attori, *democristiani* e *social - comunisti*, al fine di poter dare seguito ai propri accordi extraparlamentari, si trovarono costretti ad operare in maniera surrettizia, imbastendo una sorta di giuoco fra le parti, in quell'Aula che, di fatto, come avvertito dai *liberali*⁴³, era stata ridotta a decadere al ruolo di mera cassa di risonanza, destinata soltanto a sanzionare formalmente l'approvazione di decisioni che già erano state prese altrove. A questo merito, per altro, giova la liminare osservazione di come questo sostanziale stravolgimento della logica istituzionale del *sistema parlamentare classico* operatosi nell'occasione della nostra Assemblea Costituente non rappresentasse, tuttavia, un evento del tutto originale, essendosi prodotto anche altrove, in conseguenza dell'adozione di un modello, che era andato progressivamente a prendere piede, il quale contemplava il riconoscimento costituzionale dei *partiti politici*⁴⁴.

⁴² BAGET BOZZO, Dossetti nella DC, in BAGET BOZZO - SALERI, Giuseppe Dossetti. La Costituzione come ideologia politica cit., p. 22.

⁴³ Si veda, ad esempio, l'esplicito rilievo mosso da Benedetto CROCE di cui alla precedente nota 4. ⁴⁴ Anche dalla circostanza della manifestazione del fenomeno nell'occasione della nostra Assemblea Costituente, dunque, parrebbe potersi discernere un'esemplificazione di quel più vasto fenomeno, colto da ROSSANO, Problemi di struttura dello Stato sociale contemporaneo, Napoli, 1978, p. 66, il quale osserva come, successivamente al riconoscimento costituzionale dell'opera delle formazioni politiche, abbia avuto a conseguentemente mutare «...il punto di equilibrio del sistema parlamentare classico, che era posto esclusivamente nel Parlamento, come centro propulsivo di ogni attività politica... », con ciò riducendosi le due Camere ad un «...luogo di incontri di esponenti di partiti per dare forma legale, cioè forma giuridica, a decisioni prese nella sostanza altrove...»; analogamente anche CAPOGRASSI, L'ambiguità del diritto contemporaneo, in A.A. V.V., La crisi del diritto, Padova, 1953, p. 23, nonché TRAVERSO, Partito politico e ordinamento costituzionale, Milano, 1983, p. 99 s., il quale ravvisa la progressiva mutazione del Parlamento in «...mero organo di registrazione...», già a partire dall'epoca statutaria, a seguito del consolidarsi di quell'oligarchia dei partiti, propiziatasi a seguito del progressivo allargamento della base elettorale; in senso analogo anche SCHMITT, La condizione storico-spirituale dell'odierno parlamentarismo, (trad. it.), Torino 2004, spec. pp. 6 s. e 71 s., considera come le decisioni politiche non conseguano ormai più dall'esito di discussioni pubbliche, condotte nell'ambito parlamentare, essendosi ridotte le Camere a luogo di mera registrazione dei prevî deliberati di «...commissioni ristrette e ristrettissime di partiti e coalizioni di partiti...» che «...decidono dietro porte chiuse...», pur tuttavia, ha a rettamente considerare quest'ultimo Autore -ID., Dottrina della costituzione, (trad. it.), Milano, 1984, p. 275 – come «...un parlamento ha un carattere rappresentativo solo finché si crede che la sua vera e propria attività abbia luogo nella pubblicità [...] appena si fa strada la convinzione che nell'àmbito dell'attività parlamentare ciò che si

Per estrema sintesi, in luogo di un'esplicita espressione dei reali e sostanzialmente comuni convincimenti, circa il modello sociale da adottarsi, nutriti dai maggiori attori politici di quell'Assemblea, (che, in conseguenza delle ragioni sopra accennate, per più versi, si sarebbe rivelata alquanto problematica), quello che si voleva potesse uscire dai lavori della Costituente (e che poi sostanzialmente si ottenne), in realtà, era un testo, a tal punto giuridicamente anfibologico ed ambiguo, da nemmeno pervenire, fra le altre cose, ad inequivocabilmente definire nemmeno una precisa forma di Stato, ma che, al contrario, aprisse le porte alle più svariate ipotesi e che, dunque, per via esegetica, al pari della costituzione weimariana⁴⁵, potesse persino giungere a portare, nell'ipotesi più estrema, anche alle soglie di un complessivo assetto statuale a democrazia progressiva od a democrazia marxista che dir si voglia⁴⁶. Sempre a questo merito, giova l'ulteriore osservazione di come, per altro verso, attraverso l'adozione di un siffatto genere di testo costituzionale, s'intendesse, quindi, altresì surrettiziamente aggirare la cogenza di quegli obblighi di attinenza ad uno specifico modello statuale, così come derivatici dalle esplicite previsioni contemplate nelle disposizioni contenute dal Trattato di pace di Parigi, stipulato con le Potenze alleate vincitrici del Secondo conflitto mondiale⁴⁷.

svolge pubblicamente è diventato solo una vuota formalità e che le decisioni vengono prese al di fuori di questa pubblicità, il parlamento [...] davvero non è più il rappresentante dell'unità politica del popolo...».

In termini più generali, riterremmo costituire il fenomeno in questione una delle numerose specificazioni sostanziali di quel principio considerato da GRASSO, *Le elezioni del 18 aprile 1948 cit.*, p. 560, secondo cui «...schemi e paradigmi, già riguardati come classici...» si trovano poi ad essere «...soggetti a deviazioni e anche trasformazioni per la forza di fatti intervenuti in condizioni ben lontane dalle origini...».

⁴⁵ Nello specifico merito, se osserva BILANCIA P., *Modello economico e quadro costituzionale*, Torino, 1996, p. 56, che il testo della Costituzione di Weimar, per pura via esegetica, avrebbe potuto condurre, ad esempio, ad un «...un vero e proprio mutamento dell'assetto economico generale ... » della Germania nella direzione di un'*economia di Stato*, pur tuttavia, rileva CRISAFULLI, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano, 1952, p. 124, come tale testo vedesse, per la verità, la gran parte delle proprie disposizioni di carattere *sociale* manifestarsi come «...puramente e genericamente programmatiche, e spesso praticamente elusive...», di talché, nella pratica, ad esse non venne successivamente offerto «...neanche un inizio di attuazione concreta...» ed analogamente a tal ultimo assunto ha ad esprimersi anche MONGUACHON, *Les débats sur la Constitution économique en Allemagne*, in *Rev. fr. dr. const.*, 2012, p. 309 s.

⁴⁶ In questo medesimo senso, già pochi anni dopo la promulgazione del nostro istrumento fondamentale, un autorevole giurista, Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica di Milano e successivamente Presidente della *Corte europea dei diritti dell'uomo*, aveva avuto a considerare « ... malgrado le sue molte disposizioni [...] la nostra costituzione é quanto mai libera ed elastica per quanto concerne la concreta azione politica, e rimette questa integralmente alla iniziativa del parlamento e del governo, e qualunque partito, conservatore o liberale o socialista, potrebbe essere al governo senza trovare nella costituzione ostacoli al suo programma ... », così BALLADORE PALLIERI, *La Costituzione italiana nel decorso quinquennio*, in *Foro pad.*, 1954, IV, p. 37.

⁴⁷ Come rammentato anche da ANTONELLI, *Profili giuridici della crisi dello Stato moderno*, in *Studi Urbinati*, anno XLVI, 1977 - 1978, p. 12, «...quanto all' Italia, va ricordato che il regime politico e,

A nulla valsero a contrastare questa linea di tendenza le obiezioni mosse dei *liberali*, i quali tentarono di porvi freno, attraverso le eccezioni tecniche manifestate da Vittorio Emanuele Orlando⁴⁸. Questi, infatti, esplicitamente ebbe a denunciare le manifeste deficienze legali tradite dalle proposte di impianto costituzionale che si andava profilando, sin dalla loro prima proposizione all'Aula⁴⁹, nonché lo scarso carattere giuridico che veniva ad affettare la formulazione di svariate fra le norme che si intendevano porre in votazione⁵⁰, in un senso più complessivo altresì finalmente concludendo l'illustre giurista che «...tecnicamente queste disposizioni sono fatte apposta per rimettere in dubbio la certezza del diritto. Voi capite bene cosa comporta questa certezza; è uno degli obiettivi più essenziali del progresso giuridico [...] il

quindi, secondo la terminologia usuale della dottrina giuspubblicistica, la forma di Stato e la stessa costituzione, furono determinate, alla fine del secondo conflitto mondiale, in forza del trattato di pace del 1947 (artt. 15 e 17)...» ulteriormente specificando «... va sottolineato, al riguardo, che era prevista l'esecutività del Trattato stesso indipendentemente da qualsiasi ratifica dell'Italia e che le sue clausole erano state dettate o meglio imposte dalle Potenze alleate vincitrici, senza discussione alcuna con i rappresentanti italiani...»; per un' analoga opinione, si veda anche GRASSO, Ancora a proposito della Costituzione in Nomos, 2019, n. 2., p. 3 s.; ID., Costituzione e secolarizzazione, Padova, 2002, p. 123 e si consideri anche DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale, Padova, 2001, p. 119; ugualmente in ordine ad una subordinante dipendenza apportata al tenore stesso del nostro vigente istrumento fondamentale, ad opera dei «...condizionamenti provenienti dall'esterno...», ha ad esprimersi anche ATRIPALDI, Il catalogo delle libertà civili nel dibattito in Assemblea costituente, Napoli, 1979, p. 10 ; per un lineamento dei progressivi accordi intercorsi fra le Potenze alleate, in ordine al condizionamento politico degli ordinamenti dei Paesi sconfitti, LANCHESTER, La rappresentanza in campo politico e le sue trasformazioni, Milano, 2006, p. 125 s., necessariamente riconducendosi a questo medesimo ambito concettuale (ivi, p.147) anche il fatto che «...il (ri)stabilimento di libere istituzioni rappresentative nell'ordinamento italiano è stato frutto di una azione prevalentemente endogena [...] con un influsso incisivo attuale e potenziale delle potenze alleate...».

Accenniamo liminarmente a come, di conseguenza a quanto testé considerato, con riferimento alla formazione del nostro vigente istrumento costituzionale, non possa quindi propriamente parlarsi di una forma d'esercizio del *potere costituente*, inteso quale «...diritto primigenio ed inalienabile, anteriore ad ogni statuizione positiva, capace di stabilire la costituzione...», così GRASSO, *Potere costituente*, voce dell'*Enc. Dir.*, vol. XXXIV, Milano, 1985, p.643 s., pur dissentendo l'Autore, sul piano logico-giuridico, circa l'effettiva esistenza dell'istituto, ravvisando, altresì, in via principale, nelle sue varie ricostruzioni teoriche (*ivi*, p. 664) un mero espediente che, nelle forme di una *fictio juris*, appare volto «...al fine di giustificare rivolgimenti rivoluzionari, con l'imposizione di regimi nuovi, contro il diritto di prima, ovvero anche instaurazioni cosiddette "agiuridiche"...».

⁴⁸ Intorno all'attività dell'illustre giurista in sede di Costituente, si veda anche ONIDA, *Vittorio Emanuele Orlando: studioso, politico, costituente,* in *Istituto Lombardo - Accademia di Scienze e Lettere - Rendiconti di Lettere* n. 149 (2015), p. 47 ss.

⁴⁹ ORLANDO, in *Atti Costituente cit.*, vol. I, p. 289 ss.; sempre a questo merito, per un'efficace sinossi intorno a svariati fra i numerosi spunti critici traditi, sul piano tecnico - giuridico, dalla nostra attuale Costituzione, si considerino i rilievi successivamente sollevati, ugualmente da alcuni fra i più accreditati giuristi dell'epoca, così come ora raccolti in A.A.V.V., *Costituzione criticata*, (a cura di Gentile e Grasso), Napoli, 1999.

⁵⁰ ORLANDO, in *Atti Costituente cit.*, p. 297 s..

cittadino ha il diritto di sapere in quali limiti si può svolgere la sua attività...»⁵¹. Essendo rimasti del tutto inascoltati quei suoi moniti, fu, dunque, per questa ragione che venne così ad essere proposto all'Assemblea, ad opera dello stesso Vittorio Emanuele Orlando, un ordine del giorno, inteso a far sì che le proposizioni poste a parte del progetto costituzionale sottoposto all'approvazione dell'Aula potessero mantenersi in quel rigoroso binario concettuale proprio alle categorie giuridiche⁵². Pur riscontrando la mozione un'approvazione da parte dell'area *liberale*⁵³, di quella della sinistra moderata⁵⁴ e persino di qualche socialista⁵⁵, ebbe, tuttavia, a scontrarsi contro la compattezza del muro contrappostole dalla netta opposizione espressa dai *democristiani*⁵⁶, dai *socialisti* ⁵⁷, dai *comunisti*⁵⁸, nonché dall'unico rappresentante del Partito Cristiano Sociale⁵⁹; avvenne, dunque, così che questo ordine del giorno si trovò ad essere respinto con 224 voti contrari, contro 117 favorevoli e 3 astenuti⁶⁰.

Alla luce di ciò, osserviamo liminarmente come ci apparirebbe, per lo meno, alquanto contraddittoria l'ammissione profferita da Palmiro Togliatti appena pochi giorni innanzi alla bocciatura dell'Ordine del Giorno di Orlando. Egli, infatti, a fronte dell'evidente povertà normativa tradita dall'impianto costituzionale che si veniva a proporre, si era visto costretto a dover constatare il fatto di come: «...molte formulazioni del progetto [sott. di Costituzione] sono certamente deboli, perché giuridicamente non siamo stati bene orientati...», a ciò soggiungendo «...effettivamente fu un errore non includere nella Commissione i rappresentanti della vecchia scuola costituzionalista italiana...»⁶¹. Infatti, parrebbe sin troppo facile osservazione che il contributo della vecchia scuola costituzionalistica nazionale – la quale, fra le sue figure di maggior rilievo, annoverava, appunto, proprio quella di Vittorio Emanuele Orlando – in realtà, era stato fornito, ma, come testé considerato, fu purtroppo volutamente e scientemente vanificato, proprio ad opera di quell'intesa ideologica intercedente fra i *democristiani* ed il *fronte* dei *social-comunisti* che già si è andata a delineare nei suoi tratti essenziali.

⁵¹ ORLANDO, in *Atti Costituente cit.*, vol. II, p. 1163.

⁵² Atti Costituente cit., vol II, p. 1157, così come di seguito alquanto sommariamente riassunto, nei suoi tratti essenziali, dal Presidente TUPINI, *ibidem*, p. 1164 «...non devono essere inseriti in una Carta costituzionale gli articoli del Titolo II, perché essi mancano di un effettivo contenuto normativo...», in quanto si compongono di «...inutili definizioni astratte e di promesse dipendenti da un'ignota disponibilità di fondi...».

⁵³ SELVAGGI, in *Op. ult. cit.*, p. 1169, BENEDETTINI, *ibidem*, p. 1169.

⁵⁴ MAZZEI, in *Op. ult. cit.*, p. 1166; CEVOLOTTO, *ibidem*, p. 1167; CALAMANDREI, *ibidem*, p. 1168; SARDIELLO, *ibidem*, p. 1169.

⁵⁵ GULLO (Rocco), in *Op. ult. cit.*, p. 1168.

⁵⁶ MORTATI, in *Op. ult. cit.*, p. 1165 s.

⁵⁷ TARGETTI, in *Op. ult. Cit.*, p. 1167 s.

⁵⁸ LACONI, in *Op. ult. cit.*, p. 1168.

⁵⁹ BRUNI, in *Op. ult. cit.* p. 1169.

⁶⁰ *Op. ult. cit.*, p. 1171.

⁶¹ TOGLIATTI, in Atti Costituente cit., vol. I, p. 328;.

Fu così che volontariamente si pervenne alla finale redazione di un testo il quale se, da un lato, secondando una tendenza già di sovente manifestatasi per l'innanzi, nell' occasione della compilazione dei più risalenti fra gli istrumenti fondamentali, si rivelava abbondare di espressioni ispirate alla c.d. retorica costituzionale⁶², d'altronde, sotto altro profilo, oltre che a tradire, come già accennato, una sostanziale povertà di contenuti giuridici⁶³, si trovava altresì a ripetere un effettivo contenuto che, anche nell'opinione di taluni fra i costituenti, era venuto a prevalentemente comporre il frutto di quell'opera dei «...partiti di "massa"...», che avevano «...fatto a gara nel cercar d'includere nella costituzione, travestiti da norme giuridiche, i postulati ideologici dei loro programmi...»⁶⁴; analogamente, del pari sul fronte politologico, la più generale osservazione, secondo cui: «...forse uno dei maggiori guasti della costituzione italiana fu quello di autorizzare la sinistra a presentare come "costituzionali" i propri programmi politici...»65. Anche di qui, assai probabilmente, le successive fortune che avrebbe poi incontrato quella concezione della costituzione in senso materiale, la quale, appunto, era stata ravvisata dall'insegnamento di Mortati assumere la propria sostanza, anche traendola dal contenuto dei programmi e dei documenti interni provenienti dalle formazioni partitiche politicamente egemoni⁶⁶.

3. - Breve lineamento di quel giuoco fra le parti, consumatosi in Aula fra i democristiani ed il Fronte dei social - comunisti, nell'occasione dell'Assemblea Costituente, ad esecuzione dei loro pregressi accordi extraparlamentari

Tutto ciò atteso, a questo punto, desidereremmo brevemente soffermare l'attenzione sull'esemplare dimostrazione di quel giuoco fra le parti, intercorso in Aula fra i

⁶² In questo medesimo senso, a miglior chiarimento dell'espressione, ROMANO, *Le prime Carte costituzionali*, in *Prolusioni e discorsi accademici*, Modena, 1931, p. 46, aveva ad affermare come le prime carte costituzionali : « ... di fatti, per quanto si riferisce al contenuto – ed in ciò si rinviene una loro nota caratteristica – più che di disposizioni concrete erano ricche di verbose formulazioni di principii filosofici, di massime dottrinarie, di raccomandazioni ingenue [...] facevano a gara a chi concedesse ai cittadini i diritti e le facoltà più ampie, senza garantirli in alcun modo, e imponevano ai poteri dello Stato gli uffici più gravi, senza preoccuparsi dei mezzi necessari per adempirli . Frutto di un'incredibile inesperienza politica e di una fede cieca nella forza naturale delle idee cui s' informavano, esse muovevano dal presupposto che queste idee bastasse enunciarle e scriverle, perché s' imponessero da sé [...] nulla si faceva per scendere in terra dal regno delle nuvole o dalle fantasmagoriche regioni dei sogni...».

⁶³ Così, fra gli altri, anche MARANINI, *Crisi del costituzionalismo e antinomie della Costituzione*, in *Studi per il XX anniversario dell'Assemblea Costituente*, vol. IV, Firenze, 1969, p. 415 s., altresì argomentativamente escludendo che «...la povertà di questo documento...» fosse stata da addebitarsi «...alle divisioni dell'Assemblea e alle necessità di compromesso...».

⁶⁴ Così CALAMANDREI, Scritti e discorsi politici, vol. I, Firenze, 1966, p. 292.

⁶⁵ In un tal senso, ROMANO (Sergio), Le Italie parallele, Milano, 1996, p. 120.

⁶⁶ Cfr. MORTATI, La costituzione in senso materiale, (1940) rist., Milano, 1998, pp. 103, 141, e 143.

democristiani ed il fronte dei social - comunisti, così come verificatosi nel corso dalla discussione che si ebbe nella seduta plenaria della Commissione dei 75 del 24 luglio 1946, indetta con il fine di concretamente determinare lo schema, sulla base del quale le Sottocommissioni avrebbero successivamente dato luogo ai proprî lavori. Ciò per la principale ragione che opineremmo quivi potersi cogliere, con particolare evidenza, la concreta estrinsecazione di quel più generale presupposto politico che avrebbe poi permesso alla susseguente attività delle Sottocommissioni di potere procedere e di svilupparsi, a seconda di una certa qual linea d' indirizzo. In altri termini, fu proprio in quell'occasione che si venne a comporre la sostanza di quella falsariga, a seconda della cui ratio si sarebbe poi potuta e dovuta conformare la direttrice dell'orientamento delle successive proposte di articolato costituzionale e, dunque, per tale via, si apriva alla possibilità d'imprimere al testo costituzionale il segno di quei particolari e strumentali contenuti di indeterminatezza giuridica che, in precedenza, già si sono cennati.

Fra i principali attori di questo svolgimento tattico può annoverarsi la figura del *democristiano* Giuseppe Dossetti il quale, per propria confessione, esplicitamente ammise come, anche in epoca successiva, nel corso del Concilio Vaticano II, fosse ricorso a simili abili espedienti (originariamente suggeritigli dal costituzionalista Costantino Mortati, suo compagno di Partito), riuscendo così, anche in quest'ultima occasione, «...nel momento decisivo ...», a coronare l'intento di capovolgere «...le sorti del Concilio stesso...»⁶⁷.

Con riferimento all' *Assemblea Costituente*, tuttavia, si deve avvertire come tale strategia assembleare possa considerarsi aver costituito soltanto un momento strumentale, non autonomo, ma soltanto formalmente necessario, in quanto essenzialmente volto alla mera esecuzione attuativa di un anteatto procedimento pattizio di carattere precipuamente extra - assembleare⁶⁸, la scarsa percezione della cui materiale estrinsecazione da parte dell'informazione e della pubblica opinione già si sono avute a concisamente riassumere proprio all'esordio di questo saggio.

La cronaca di quella sezione dei lavori sulla quale vorremmo incentrare la nostra analisi, e che direttamente parrebbe risentire dei testé cennati accordi d'indole *extraparlamentare*, prende le mosse dalla presentazione, per parte dell' on. Egidio Tosato, di uno schema generale, inerente al criterio direttivo di natura tecnica che avrebbe dovuto presiedere ad una razionale trattazione di quei principali temi che si

⁶⁷ ELIA, *A colloquio con Dossetti cit.*, p. 106; relativamente alla considerazione dell'importanza di questi espedienti procedurali, nonché al loro pratico effetto, in ordine all'effetto di riuscire ad imporre ad una maggioranza assembleare scarsamente consapevole – nell'occasione del Concilio Vaticano II – le istanze di una manifesta minoranza, si veda DE MATTEI, *Il Concilio Vaticano II. Una storia mai scritta*, Torino, 2010, pp. 225, 270 s., 306, 369, 432, 440 e 454 s.

⁶⁸ Una concludente riprova in tal senso, parrebbe potersi evincere, sulla scorta delle testimonianze portate da NOVACCO, *L'officina della Costituzione cit.*, p. 139, anche dal tenore di un particolare incontro di carattere riservato con Togliatti che, su sollecitazione di Dossetti, Lazzati e La Pira, aveva avuto a trovar luogo presso la sede nazionale *comunista* di Via delle Botteghe Oscure.

sarebbero poi dovuti esaminare, in ordine alla formulazione di una nuova Costituzione; il documento provvedeva altresì a ripartirne la relativa discussione, a seconda di un criterio logico-giuridico, in capo alle tre differenti Sottocommissioni, che già si era stabilito di costituire⁶⁹ e la cui competenza, sia pure se per generalissimi cenni, già era stata precedentemente prefigurata nella sue linee essenziali⁷⁰.

L'on. Tosato, era già stato in precedenza attivamente coinvolto, sul piano culturale, nelle attività del partito, ed era stato eletto alla Costituente nelle file democristiane, così come lo sarebbe stato alla Camera dei Deputati nella seguente legislatura, altresì ricoprendo incarichi di Governo; eppure, l'incarico conferitogli in ordine alla stesura di quello schema generale, come si andrà a considerare, costituiva, in realtà, soltanto un espediente tattico, la cui portata era da valutarsi esclusivamente nelle vesti di un atto meramente strumentale, all'interno di quelle dinamiche intese al perseguimento di un particolare schema strategico di tecnica assembleare, estrinsecativo di quel compromesso storico, consumatosi fra la dirigenza delle forze democristiane e quelle social-comuniste, in ragione di quei motivi di ideale contiguità che, già in precedenza, si sono avuti a sommariamente scorrere nel loro tratto essenziale.

Essendo l'on. Tosato un insigne giurista⁷¹, la proposta da lui approntata si presentava, conseguentemente, come assai precisa nella forma ed impeccabile nei contenuti giuridici e nella costruzione dottrinale, ma, pur tuttavia, veniva a racchiudere in sé un grave inconveniente: una discussione ed una votazione condotte sulla base di un articolato conseguente ai singoli punti enunziati da quello schema – indipendentemente dal segno ideale che, poi, ne avrebbe potuto contrassegnare la finale risultanza – avrebbe fatalmente implicato l'adozione di opzioni tecnicamente chiare e politicamente inequivocabili; questo, fra l'altro, anche relativamente alle questioni fondamentali che ineriscono la *forma di Stato* e quelle successive decisioni che, soprattutto in ordine all'effettiva qualità ed alla reale estensione dei *diritti* dei cittadini, rispetto a quest'ultima si fossero poi successivamente poste come scelte direttamente conseguenti e pressoché obbligate, in quanto determinanti elementi esplicativi della concreta natura della complessiva impalcatura giuridica statuale, così come avvertito dallo stesso estensore del documento⁷².

⁶⁹ TOSATO, in Atti Costituente cit., vol. VI, p. 14 s.

⁷⁰ Già nel corso della prima riunione della *Commissione dei 75*, tenutasi in data 20 luglio 1946, seppur genericamente, il *demolaburista* on. Meuccio Ruini, suo Presidente, aveva prefigurato che : la prima Sottocommissione si sarebbe dovuta interessare «...della dichiarazione dei diritti e dei doveri...», la seconda «...degli organi e delle funzioni dello Stato...» e la terza dei «...lineamenti economico - sociali della costituzione...»; nel merito, si veda il relativo processo verbale riportato in *Atti Costituente cit.*, vol. VI, p. 2 s.

⁷¹ Circa la figura di Egidio Tosato, anche con particolare riferimento alla sua attività nell'ambito dell'Assemblea Costituente, si veda LANCHESTER, *Tosato e i comunisti alla Costituente*, in ID., *Momenti e figure del diritto costituzionale in Italia e in Germania*, Milano, 1994, p. 123 ss.

⁷² TOSATO, in *Atti Costituente cit.*, vol. VI, p. 14, con più esplicito riferimento ai *rapporti economici*.

Ciò avrebbe sostanziato, tuttavia, come già s'è accennato, proprio quanto la dirigenza democristiana ed il fronte social-comunista assolutamente avrebbero voluto eludere. I democristiani, in particolar modo, avrebbero desiderato evitare di doversi esprimere, in un contesto di nitidezza ideale, attraverso delle opzioni di senso giuridicamente inequivocabile, giacché, mediante l'adozione di disposizioni di tenore univoco, si sarebbero trovati costretti nella sfavorevole situazione di dover manifestare un'effettiva scelta di campo che, alternativamente, li avrebbe resi: o aderenti ad una maggioranza moderata, oppure apertamente partecipi di uno schieramento favorevole a quelle medesime prefigurazioni teoriche esplicitamente sostenute dal fronte social-comunista.

Nella prima delle due ipotesi, se la formazione scudo crociata si fosse trovata a porsi in sostanziale concordanza rispetto a quanto fatto ritenere ai proprì elettori, all'Amministrazione statunitense ed alla Chiesa, tuttavia, si sarebbe parimenti vista costretta al perseguimento di un disegno istituzionale marcatamente contrario rispetto a quei modelli di riforma sociale che, in realtà, avrebbe invece inteso concretamente perseguire. Nella seconda, viceversa, pur collocandosi in un contesto politicamente favorevole all'attuazione delle sue effettive linee programmatiche, la D.C. si sarebbe, d'altronde, trovata nella scomoda posizione di dover porre una gravissima ipoteca sulla propria posizione di interlocutrice privilegiata dell'Amministrazione statunitense, ed a mettere a serio repentaglio la possibilità di poter ancora contare sul consenso elettorale di un'amplia platea di cittadini d'area moderata e conservatrice, nonché sull'aiuto della Chiesa; contributi, quest'ultimi, il cui apporto alla "causa scudo crociata" era stato espressamente invocato ed ottenuto, fra le precipue ragioni, proprio sotto il pretesto di potersi così meglio convogliare l'opposizione nei confronti del fronte social-comunista, anche mediante l'apposizione di ogni possibile arginamento agli effetti sociali sprigionati, sui più generali assetti della collettività nazionale, dal radicalismo insito nelle dottrine propugnate dalle formazioni poste a parte di tale area progressista.

Ci parrebbe, fra l'altro, di poter ravvisare come, per queste medesime ragioni, sia nella precedente seduta dell'Assemblea Costituente del 15 luglio 1946⁷³, che nell' adunanza plenaria della *Commissione*, tenutasi il 23 luglio dello stesso anno, i *democristiani* e le *sinistre* già avessero contribuito a far rigettare la proposta volta a fare rispettivamente precedere, nel primo dei casi menzionati, il lavoro della *Commissione* e, nel secondo, quello delle tre Sottocommissioni, da una pregiudiziale decisione circa quegli specifici caratteri generali che la Costituzione avrebbe dovuto imprimere allo Stato, implicitamente determinandone anche un'inequivocabile ed obiettiva *forma*⁷⁴.

⁷³ Cfr. Atti Costituente cit., vol. I, pp. 26 e 28.

⁷⁴ Si veda in *Atti Costituente cit.*, vol. VI, p. 6 ss.; al contrario, secondo la ricostruzione riproposta da GRASSO, *Sulla concezione del diritto nella Costituzione*, in *Dir. soc.*, 2009, p. 447, tale accadimento sarebbe stato invece piuttosto da ascriversi, in via principale, ad un più amplio scenario ideale che – di

Tutto ciò atteso, quanto proposto dall' on. Tosato suscita, di coerenza a quanto premesso, l'immediata ed aperta reazione dei membri dell'area *social - comunista* e, di conseguenza, da quella parte si viene ad accusare la traccia proposta dal relatore di sterile dottrinarismo⁷⁵ o, contraddittoriamente, la si taccia, al contrario, di eccessivamente diffondersi su temi di momento troppo contingente, come tali, del tutto inidonei al dibattito di un'*Assemblea costituente* «...la quale deve determinare i principî fondamentali sui quali dovrà innalzarsi il nuovo edificio legislativo... »⁷⁶; altri ancora giunge addirittura a porre in discussione l'opportunità stessa di una figurazione previa della ripartizione ordinante degli argomenti da demandarsi alla competenza delle singole Sottocommissioni⁷⁷.

A queste obiezioni, l'on. Fanfani (collega di partito di Tosato) pare abbozzare una sorta di difesa d'ufficio dello schema proposto, per altro tentando di minimizzarne la portata⁷⁸ e si registra, inoltre, l'intervento della destra moderata, sostanzialmente favorevole allo schema predisposto da Tosato, volto a contestare talune delle obiezioni sollevate dai critici alla proposta⁷⁹. A questo punto, tuttavia, proprio allorquando parrebbe iniziare a profilarsi come alquanto probabile – attraverso una maggioranza composta dai *democristiani* e dalla compagine *liberal-moderata* – un esito di votazione favorevole alla traccia di Tosato, ecco venirsi a produrre un repentino accadimento, che porta il Presidente *demolaburista*, on.

seguito alla ricezione di una nota tesi maritainiana e con specifico riferimento ai diritti fondamentali – reputava si dovesse mettere «...da parte ogni disputa preliminare sulla concezione sostanziale dei...» medesimi, per «...passare direttamente alla redazione degli articoli...», a seconda di un criterio che si limitasse a «...redigere una tavola di disposizioni e garanzie costituzionali, accettabili per accordo pratico di coesistenza fra gruppi e movimenti ispirati a diverse e pure opposte premesse di valore...». In ogni caso, si opinerebbe come ciò non parrebbe ostare in maniera assoluta, rispetto alla tesi che s'è adottata più sopra nel testo: questo giacché - in ragione dei rilievi precedentemente svolti nell'indicazione di una tale prassi di redazione costituzionale, non parrebbe incongruo potersi ravvisare il ricorrere di un espediente tattico, inteso alla meta di poter concretamente propiziare quel particolare tipo di svariate alleanze sui progetti pratici (cfr. MARITAIN, Umanesimo integrale cit., p. 212), che il medesimo filosofo francese aveva individuato quale momento complementare di quella più globale strategia volta alla creazione di una nuova cristianità. Un'alleanza questa che, fra l'altro – a simiglianza di quanto ci parrebbe essere occorso in sede di Costituente, per parte della compagine democristiana – avrebbe colto i comunisti, come già addietro s'è potuto considerare, quali interlocutori ideologicamente privilegiati, in ragione delle radici evangeliche, percepite come connaturalmente insite nelle loro rivendicazioni politiche, ed in dipendenza del loro orientamento inteso a quel finale obiettivo, comune anche ai cristiani democratici (MARITAIN, Umanesimo integrale cit., p. 216), consistente, appunto, nel poter dare luogo, come già testualmente rilevato, all'edificazione di una "nuova civiltà" «...stabilita fuori dei quadri – infranti – della civiltà borghese...».

⁷⁵ GRASSI, in *Atti Costituente cit.*, vol. VI, p. 16.

⁷⁶ MARCHESI, in *loc. op. ult. cit.*

⁷⁷ NOBILE, in *Op. ult. cit.*, p. 16 s.

⁷⁸ FANFANI, in *Atti Costituente cit.*, vol. VI, p. 16, così concludendo il suo intervento: «...comunque, si tratta di una traccia più teorica che concreta...».

⁷⁹ MASTROJANNI, loc. op. ult. cit.

Meuccio Ruini, ad annunciare «...che l'onorevole Dossetti gli ha rimesso un nuovo schema [...] la ripartizione da lui proposta e che è stata accolta dall'onorevole Terracini [P.C.I.] è la seguente. Prima Sottocommissione: diritti e doveri dei cittadini (tranne gli economici); Seconda Sottocommissione: organizzazione costituzionale dello Stato; Terza Sottocommissione: diritti e doveri nel campo economico e sociale...»⁸⁰.

La nuova traccia, con tutta evidenza, appare finalmente così genericamente anodina, da non implicare più la necessità di alcuna scelta inequivocabile, lasciando altresì il campo a qualsiasi genere di successiva ipotesi di prefigurazione politico - sociale dello Stato, nonché di eventuale patteggiamento negoziale circa i modi ed i tempi d'attuazione della medesima. Il progetto di Egidio Tosato, a questo punto, può quindi venire immediatamente accantonato e non lo si pone neppure in votazione ⁸¹; si procede, invece, a proporre al voto lo schema che esplicitamente si è ammesso essersi già concordato, in sede extra - assembleare, fra *democristiani* e *comunisti* e, a questo punto, le *sinistre* e la Democrazia Cristiana possono concordemente esprimersi in favore di un medesimo disegno, in tal modo altresì procedendo all'esteriore dimostrazione dell'esistenza di una salda coalizione di maggioranza. É così che il progetto Dossetti - Terracini viene quindi ad essere approvato, per le ragioni che si sono premesse, con ciò significativamente orientandosi, per diretta induzione, anche il risultato dei successivi lavori delle Sottocommissioni.

Per sommi capi, le linee direttrici di questa specifica strategia assembleare – che, ovviamente, nel corso dei lavori della Costituente, può ravvisarsi essere stata ulteriormente praticata, sia pure se con un variabile grado di compiutezza e di evidenza – parrebbero, dunque, così potersi individuare, nella loro esplicitazione più completa:

- 1. si prende l'avvio con un progetto tecnicamente molto serio, presentato da un autorevole relatore ed espressivo della più generale linea politica *moderata* ufficialmente esibita dalla Democrazia Cristiana a fronte dei proprî sostenitori;
- 2. sul progetto nasce una discussione, nel corso della quale le *sinistre* esprimono, in vario modo, l'espressione del proprio dissenso;
- 3. nello svolgersi del medesimo dibattimento, si vengono altresì a registrare anche taluni interventi, quando non esplicitamente favorevoli, per lo meno non ostili, da parte dei moderati dell'area *liberale* e *qualunquista*;

-

⁸⁰ *Op. ult. cit.*, p. 17.

⁸¹ Con il che, assai probabilmente, dandosi luogo alla violazione di una *regola di correttezza costituzionale*, essendosi venuti, quanto meno, a concretamente derogare a quell'uso del «...tatto...» che – anche secondo l'autorevole insegnamento coevo di ROMANO, *Principii di diritto costituzionale generale*, Milano, 1947, p. 92 – viene a costituire *comportamento dovuto*, relativamente ad ogni rapporto intercorrente fra «...individui che assumono l'esercizio di pubblici poteri...».

- 4. prima ancora che possa registrarsi la probabile convergenza dei *costituenti* di quest'ultima area con la Democrazia Cristiana⁸², in favore dell'approvazione di quanto originariamente proposto dallo stesso scudo crociato, ecco i *democristiani* repentinamente recedere dal loro precedente progetto;
- 5. quest' ultimo viene immediatamente accantonato, per adottarne, invece, un altro che già s'era anteriormente concordato per altro in sede extra assembleare con le *sinistre* (e l'impressione è che nel caso che s'è esaminato questa fase della complessiva operazione abbia preso luogo, persino a totale insaputa dello stesso estensore della proposta⁸³);
- 6. il nuovo progetto può quindi procedere ad essere sanzionato dall'approvazione dell'assise, grazie al voto congiunto della Democrazia Cristiana e del fronte dei *social-comunisti*.

Tutto ciò atteso, nel nostro parere, in conseguenza della concreta applicazione dell'espediente offerto dal tipo di modello di strategia d'aula che s'è delineato, ecco che – pur nelle sue plurime varianti e nel più amplio contesto offertogli dall'osservato fenomeno del *consociativismo* su base ideologica⁸⁴ – venne così a materialmente comporsi, nella sede della Costituente, l'esteriore manifestazione di quel *compromesso storico*⁸⁵ il quale, come più volte valutato,

⁸² Gli ampli margini garantiti da un tale genere di maggioranza sono testimoniati anche dai risultati della votazione che ebbe luogo il 2 ottobre 1946, in seno alla terza Sottocommissione, laddove, per un evidente errore di regia, venne occasionalmente a determinarsi un'anomala convergenza fra democristiani, liberali e qualunquisti la quale, nonostante l'astensione dell'on. Amintore Fanfani, pervenne comunque a prevalere sull'opposto fronte formato da socialisti e comunisti; nel merito, si veda in Atti Costituente cit., vol. VIII, p. 2204.

⁸³ In tal senso, infatti, Tosato aveva avuto ad esprimersi con taluni dei suoi allievi, aggiungendo come, in sede di Assemblea Costituente, la sua figura di studioso fosse stata meramente strumentalizzata dalla dirigenza del suo partito e dalla viva voce di uno di questi suoi allievi abbiamo avuto a personalmente raccogliere questa considerazione.

⁸⁴ Un fenomeno che, lo si osserva incidentalmente, che aveva tratte le proprie origini già a partire dal Cln, come rileva anche DE MATTEI, *Il centro cit.*, p. 19 ss.

⁸⁵ Come opportunamente puntualizzano anche MAMMARELLA, La Prima Repubblica dalla fondazione al declino, Roma - Bari, 2002, p. 40, nonché FARIAS, Idealità e indeterminatezza dei principi costituzionali, Milano, 1981, p. 104, fu proprio in sede di Assemblea Costituente che, attraverso l'espressione di compromesso storico che s'intese definire, per bocca del Presidente della Commissione dei 75 on. Meuccio Ruini (testualmente in Atti Costituente cit., vol. III, p. 2016), la prima ufficiale evidenza delle intese intercorse fra i social - comunisti e la Democrazia Cristiana e, nella fattispecie, proprio quella relativa alla concettuale formulazione ed all'approvazione del nostro vigente testo costituzionale.

È appena il caso di rimarcare la natura meramente fittizia del termine *compromesso*, quando rapportato al contenuto dalla formula verbale in questione; questo, dal momento che, così come s'è esposto, in quella contingenza, non ebbe a verificarsi, in realtà, alcuna forma di operazione transattiva fra differenti impostazioni ideali, ma si diede piuttosto luogo, su di un disegno politicamente comune,

giunse a determinarsi all'esterno di qualsiasi forma di dialettica parlamentare e nel generalizzato silenzio degli organi d'informazione; quest'ultimi, infatti, forse con un intento, almeno in parte, consapevolmente sviante, avevano preferito indulgere nelle loro cronache, su altri fra gli aspetti dei lavori di quell'Assemblea dal tenore alquanto più marginale⁸⁶ o, quand'anche avessero voluto cogliere qualche dinamica del fenomeno in questione, come già s'è anticipato, si erano limitati ad una mera presa d'atto dell'esistenza della *triarchia* intercedente fra lo scudo crociato ed i partiti *socialista* e *comunista*, ma rilevando il fatto in una chiave politicamente acritica, quasi si fosse trattato di una mera circostanza accidentale, anziché dell'esito intenzionalmente coerente, rispetto ad una comune prefigurazione ideologica di istituzionale conformazione degli assetti sociali⁸⁷.

Seppure nel senso prevalente di materiale conseguenza della retrostante affinità di dogmi politici che già si è considerata nei suoi tratti essenziali, questa figura pattizia del *consociativismo* veniva altresì a sostanzialmente profilarsi, nel proprio aspetto più visibile, anche attraverso la convergenza di una coalizione di *maggioranza assembleare* che, nell'aula, poteva vantare un tale numero di voti, da poter praticamente circoscrivere l'influenza esercitabile dalle altre formazioni presenti alla *Costituente*, nei limiti della mera irrilevanza e questo, appunto, ci parrebbe adeguatamente costituire uno dei fattori di maggior momento che, più d'ogni altro, possa valere a fornirci una plausibile ragione efficiente circa l'analoga irrilevanza che si ridussero ad assumere le proposte di più ragguardevole rilievo che

ad un semplice atto d'esecuzione di quella sostanziale convergenza, che già si era rivelata intercorrere fra i *democristiani*, i *comunisti* ed i *socialisti*.

⁸⁶ Questo aspetto – sia pure se ravvisato dall' Autore come esclusivamente riferibile all'impostazione ancora di taglio giolittiano della mentalità dei giornalisti - è stato esplicitamente rilevato da NOVACCO, L'officina della Costituzione cit., p. 111, il quale denota, ad esempio, come se, pure, in sede di Assemblea Costituente, si fosse potuta ben presto registrare una sostanziale intesa fra i democristiani ed i social-comunisti, in ordine ad importanti criterî generali (una concordanza che aveva preso spunto dal pensiero di Emmanuel Mounier, allievo diretto di Jacques Maritain, poiché, a simiglianza delle tesi del maestro che si sono precedentemente scorse, «...il personalismo di Mounier, infatti, presentava elementi utili a un avvicinamento tra il pensiero cattolico e quello socialista contro l'individualismo liberale...»), tuttavia, tale convergenza «...premessa della futura alleanza fra il cattolicesimo e il marxismo, non...[fosse stata] ...abbastanza rilevata dalla stampa e dall'opinione pubblica...»; una stampa ed una pubblica opinione che, del resto, (ivi, p. 113), nemmeno avevano registrato come, a partire dal 9 settembre 1946, attraverso l'intesa fra i commissari democristiani e quelli comunisti in sede di Assemblea Costituente, «...nelle piccole stanze delle sottocommissioni [...] cominciava a delinearsi quel compromesso costituzionale che avrebbe caratterizzato la Repubblica...»; al contrario, l'attenzione dei lettori veniva ad essere indirizzata dalla stampa «...al viaggio americano di De Gasperi e alla scissione socialista di Palazzo Barberini piuttosto che ai lavori delle tre sottocommissioni...».

⁸⁷ In tal senso RICCI, *Il compromesso costituente cit.*, p. 44, altresì ravvisando tale omissione anche come diretta conseguenza del lungo protrarsi dei lavori dell'Assemblea Costituente, che, per lo più, venne a determinare sulle vicende di quest'ultimi il «...disamoramento...[ed il] disinteresse che caratterizzarono progressivamente l'atteggiamento di un'opinione pubblica sempre più distratta ...».

vennero ad essere espresse in quella sede dalla, pur autorevole, rappresentanza dell'area *liberale*; il che, lo si osserva incidentalmente, ci parrebbe in principal modo risaltare, con più specifico riferimento alla definizione di quegli articoli rappresentativi della nostra vigente *Costituzione economica*⁸⁸.

Bibliografia

A.A.V.V., Costituzione criticata, (a cura di Gentile e Grasso), Napoli, 1999.

La Costituzione della repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente, vol. I, Roma, 1970.

La Costituzione della repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente, vol. II, Roma, 1970.

La Costituzione della repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente, vol. III, Roma, 1970.

La Costituzione della repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente, vol. VI, Roma, 1971.

La Costituzione della repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente, vol. VIII, Roma, 1971.

AMATO, *Il mercato nella Costituzione*, ne *La Costituzione economica*, Padova, 1997.

ANTONELLI, Critiche e proposte di riforma della Costituzione (con particolare riguardo all'opera di Giuseppe Menotti De Francesco), in Studi Urbinati, anno XLIII, 1974 – 1975.

ANTONELLI, *Profili giuridici della crisi dello Stato moderno*, in *Studi Urbinati*, anno XLVI, 1977 – 1978.

ATRIPALDI, Il catalogo delle libertà civili nel dibattito in Assemblea costituente, Napoli, 1979.

ATRIPALDI, Processi di secolarizzazione nella cultura dei costituenti del '48, in Esperienza giuridica e secolarizzazione, (a cura di Castellano e Cordini), Milano, 1994.

BAGET BOZZO, L'Intreccio. Cattolici e comunisti 1945-2004, Milano, 2004.

⁸⁸ Ex multis, BARUCCI, Economisti alla Costituente, ne La cultura economica nel periodo della ricostruzione cit., pp. 46 e 53 s.; AMATO, Il mercato nella Costituzione, ne La Costituzione economica, Padova, 1997, passim; CASSETTI, La cultura del mercato fra interpretazioni della Costituzione e principi comunitari, Torino, 1997, p. 104; ATRIPALDI, Processi di secolarizzazione nella cultura dei costituenti del '48, in Esperienza giuridica e secolarizzazione, (a cura di Castellano e Cordini), Milano, 1994, p. 211 ss.

BAGET BOZZO, Dossetti nella DC, in BAGET BOZZO - SALERI, Giuseppe Dossetti. La Costituzione come ideologia politica, Milano, 2009.

BALLADORE PALLIERI, La Costituzione italiana nel decorso quinquennio, in Foro pad., 1954, IV.

BARTOLOZZI BATIGNANI, La programmazione, ne La cultura economica nel periodo della ricostruzione, (a cura di Mori), Bologna, 1980.

BARUCCI, Economisti alla Costituente, ne La cultura economica nel periodo della ricostruzione, (a cura di Mori), Bologna, 1980.

BERETTA, La "Costituzione economica": genesi e principi, ne Il pol., 1988.

BILANCIA P., Modello economico e quadro costituzionale, Torino, 1996.

BISCARETTI di RUFFIA, Diritto costituzionale, Napoli, 1989.

CALAMANDREI, Scritti e discorsi politici, vol. I, Firenze, 1966.

CAPOGRASSI, L'ambiguità del diritto contemporaneo, in A.A. V.V., La crisi del diritto, Padova, 1953.

CASSETTI, La cultura del mercato fra interpretazioni della Costituzione e principi comunitari, Torino, 1997.

CASTELLANO, Questione cattolica e questione democristiana, in Questione cattolica e questione democristiana, Padova, 1987.

CASTELLANO, La razionalità della politica, Napoli, 1993.

CASTELLANO, De Christiana Republica. Carlo Francesco D'Agostino e il problema politico (italiano), Napoli, 2004.

CHACE, Acheson: the Secretary of State who created the american world, Cambridge (Mass. - U.S.A.), 1998.

COLI, La proprietà e l'iniziativa privata, in Commentario sistematico alla Costituzione italiana, (diretto da Calamandrei e Levi), Firenze, 1950.

COMPOSTA, I cattolici di ieri e di oggi di fronte alla morale politica, in Questione cattolica e questione democristiana, Padova, 1987.

COULTER, Tradimento, (trad. it.), Milano, 2004.

CRISAFULLI, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, Milano, 1952.

DE GASPERI, La Democrazia Cristiana e il momento politico, in ID., Discorsi politici 1923-1954, (a cura di Allara e Gatti), Roma, 1990.

DEL NOCE, Il problema dell'ateismo, Bologna, 1990.

DEL NOCE, I cattolici e il progressismo, Milano, 1994.

DE MATTEI, Il centro che ci portò a sinistra, Roma, 1994.

DE MATTEI, Il Concilio Vaticano II. Una storia mai scritta, Torino, 2010.

DE ROSA, *La Democrazia Cristiana del secondo dopoguerra*, in DE GASPERI - DE ROSA, *I cattolici dall'opposizione al Governo*, Roma - Bari, 1985.

DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale, Padova, 2001.

ELIA - SCOPPOLA, A colloquio con Dossetti e Lazzati: intervista di Leopoldo Elia e Pietro Scoppola, 19 novembre 1984, Bologna, 2003.

ELIA, Costituzione, partiti, istituzioni, Bologna, 2009.

FARIAS, Idealità e indeterminatezza dei principi costituzionali, Milano, 1981.

GAMBINO, Storia del dopoguerra dalla liberazione al potere DC, Roma-Bari, 1975.

GASLINI, L'influenza dei partiti egemoni nazionali in ordine al modello economico, su Questa Rivista, n.1, 2020.

FONZI, Mondo cattolico, Democrazia Cristiana e sindacato (1943-1955), Milano, 1981.

GEDDA, 18 aprile 1948. Memorie inedite dell'artefice della sconfitta del Fronte Popolare, Milano, 1998.

GIORDANO, Le regole del buongoverno. Il costituzionalismo liberale nell'Italia repubblicana, Genova, 2016.

GRAMSCI, Scritti politici (a cura di Paolo Spriano), Roma 1971.

GRAMSCI, Quaderni dal carcere, Torino, 1975, vol. II.

GRASSO, Potere costituente, voce dell'Enc. Dir., vol. XXXIV, Milano, 1985.

GRASSO, Critiche di un cattolico del 1947 alla Costituzione, in Questione cattolica e questione democristiana, Padova, 1987.

GRASSO, Costituzione e secolarizzazione, Padova, 2002.

GRASSO, Le elezioni del 18 aprile 1948 e la formazione del diritto costituzionale, in Scritti in onore di Antonino Pensovecchio Li Bassi, tomo I, Torino, 2004.

GRASSO, Sulla concezione del diritto nella Costituzione, in Dir. soc., 2009.

GRASSO, Ancora a proposito della Costituzione in Nomos, 2019, n. 2.

HALBERSTRAM, The Fifties, New York, 1993.

LANCHESTER, Tosato e i comunisti alla Costituente, in ID., Momenti e figure del diritto costituzionale in Italia e in Germania, Milano, 1994.

LANCHESTER, La rappresentanza in campo politico e le sue trasformazioni, Milano, 2006.

MALGERI, Vittorino Veronese dal dopoguerra al concilio: un laico nella Chiesa e nel mondo, Roma, 1994.

MAMMARELLA, L'Italia dalla caduta del fascismo ad oggi, Bologna, 1978.

MAMMARELLA, La Prima Repubblica dalla fondazione al declino, Roma - Bari, 2002.

MARANINI, Crisi del costituzionalismo e antinomie della Costituzione, in Studi per il XX anniversario dell'Assemblea Costituente, vol. IV, Firenze, 1969.

MARITAIN, *Umanesimo integrale*, (trad. it.), Roma, 1949.

MELLONI, *L'utopia come utopia*, in DOSSETTI, *La ricerca costituente 1945-1952*, Bologna, 1994.

MONGUACHON, Les débats sur la Constitution économique en Allemagne, in Rev. fr. dr. const., 2012.

MORTATI, Considerazioni sui mancati adempimenti costituzionali, in Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea Costituente, vol. IV, Firenze, 1969.

MORTATI, La costituzione in senso materiale, (1940) rist., Milano, 1998.

MUSELLA, Il trasformismo, Bologna, 2003.

NENNI, Tempo di guerra fredda. Diari 1943-56, Milano, 1981.

NOVACCO, L'officina della Costituzione italiana, Milano, 2000.

ONIDA, Vittorio Emanuele Orlando: studioso, politico, costituente, in Istituto

Lombardo - Accademia di Scienze e Lettere - Rendiconti di Lettere n. 149 (2015).

RICCI, Il compromesso costituente, Foggia, s.d. (ma 1999).

RODOTÀ, Art. 42, in Rapporti economici, tomo II, in Commentario della Costituzione (a cura di Branca), Bologna - Roma, 1982.

RODOTÀ, Art. 44, in Rapporti economici, tomo II, in Commentario della Costituzione (a cura di Branca), Bologna - Roma, 1982.

ROMANO, Le prime Carte costituzionali, in Prolusioni e discorsi accademici, Modena, 1931.

ROMANO, Principii di diritto costituzionale generale, Milano, 1947.

ROMANO (Sergio), Le Italie parallele, Milano, 1996.

ROSSANO, Problemi di struttura dello Stato sociale contemporaneo, Napoli, 1978.

SALE, Pio XII, De Gasperi e il "referendum" del 1946, ne La Civ. Catt., 2003, II.

SALE, Il viaggio di De Gasperi negli Stati Uniti ne La Civ. Catt., 2004, III.

SALE, Gli Stati Uniti e l'esclusione delle sinistre dal Governo nel 1947, ne La Civ. Catt., 2005, I.

SALE, De Gasperi e la Costituzione repubblicana, ne La Civ. Catt., 2008, I.

SALERI, *Il monaco "Principe"*, in BAGET BOZZO - SALERI, *Giuseppe Dossetti.* La Costituzione come ideologia politica, Milano, 2009.

SCHMITT, Dottrina della costituzione, (trad. it.), Milano, 1984.

SCHMITT, La condizione storico-spirituale dell'odierno parlamentarismo, (trad. it.), Torino 2004.

SCOPPOLA, La proposta politica di De Gasperi, Bologna, 1977.

TORNIELLI, Pio XII. Eugenio Pacelli. Un uomo sul trono di Pietro, Milano, 2007.

TRAVERSO, Partito politico e ordinamento costituzionale, Milano, 1983.

VOEGELIN, La nuova scienza politica, (trad. it), Torino, 1968.

WALTON, Henry Wallace, Harry Truman and the Cold War, New York, 1976.